



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 dicembre 2018  
(OR. en)

14473/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0381 (NLE)**

---

**FISC 490  
ECOFIN 1080**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE  
che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione  
di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE  
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2006/42/CE del Consiglio<sup>1</sup>, la Lettonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2009 ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE<sup>2</sup>, al fine di designare il destinatario quale soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso delle operazioni relative al legname. A norma della decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio<sup>3</sup>, la Lettonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2012 ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, per continuare a designare il destinatario quale soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di operazioni relative al legname ("misura speciale"). L'autorizzazione ad applicare la misura speciale è stata di conseguenza prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio<sup>4</sup> e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31).

<sup>2</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30).

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16).

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 142).

- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 agosto 2018 la Lettonia ha trasmesso alla Commissione una relazione sull'applicazione della misura, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2009/1008/UE.
- (3) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri, con lettere del 7 settembre 2018. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
- (4) Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all'IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all'IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Al fine di lottare contro tali abusi, esse hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il settore del legname, che si è rivelato estremamente efficace, facendo diminuire significativamente le frodi in questo settore.
- (5) Al fine di evitare determinate forme di evasione fiscale, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

- (6) In genere le deroghe sono autorizzate per un periodo limitato in modo che si possa valutare se le misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema in questione fino alla scadenza delle misure speciali, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui si verifica una frode ed è ritenuta una soluzione estrema. La Lettonia dovrebbe pertanto adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire frodi all'IVA con riguardo alle cessioni di legname entro la scadenza della misura speciale e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni.
- (7) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente:

*"Articolo 2*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021."

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

*Articolo 3*

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---